FONDO PENSIONE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

MODULO PER LA RICHIESTA RISCATTO – TRASFERIMENTO
IN CASO DI CESSAZIONE PER ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'

FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA
VIA ALDO MORO 11/15
53100 S I E N A

Io sottoscritto/a _____

Nato/a il _____ a _____

Codice Fiscale _____

Residente a _____ C.A.P. _____

Via _____

tel. _____- e-mail _____

GIA' DIPENDENTE DI: ☐ **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA** ☐ **FRUENDO** ☐ **WI.DI.BA.**

Matr. _____- cessato dal servizio il _____, per adesione al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione del personale del credito", chiedo in relazione alla posizione previdenziale maturata presso codesto Fondo, il: (barrare l'opzione scelta):

A) ☐ **IL RISCATTO PARZIALE per "MOBILITA'" (50%)**

B) ☐ **IL RISCATTO TOTALE (50% per "MOBILITA'" + 50% per "CAUSE DIVERSE")**

C) ☐ **IL RISCATTO INTEGRALE DEL RESTANTE 50% AVENDO GIA' OTTENUTO IL RISCATTO PER "MOBILITA'" (50%),**

D) ☐ **IL TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO COMPLEMENTARE**

Denominazione: _____

Indirizzo: _____

Codice Fiscale:_____- Numero di iscrizione all'Albo: _____

Indirizzo posta elettronica: _____

Persona da contattare (eventuale): _____ Tel._____

L'importo dovuto va reso disponibile presso ☐ Banca Monte dei Paschi di Siena SpA / ☐ altra Banca:

_____

Filiale_____COD.

SPORTELLO_____

C/C_____IBAN: _____

INTESTATO A_____

Data ____ / _____ / _____ firma _____

All-to Copia del documento di identità

ST0527 - ed. 11/20 - step.it

2022 FONDO – trasferimento riscatto per esodo

Istruzioni di principale interesse sulle modalità di erogazione della posizione e sul relativo regime fiscale

La cessazione del rapporto di lavoro conseguente all'adesione al Fondo di solidarietà è riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 14, comma 2, lettera b) del D.L. 252/2005 ed equiparata quindi alla tipologia per "MOBILITA'"
Pertanto si evidenzia che:

- **In caso di riscatto parziale** la posizione previdenziale potrà essere liquidata prioritariamente nella misura del 50% per la sola causa di "Mobilità" e conseguente mantenimento presso il Fondo della restante parte sino alla maturazione del diritto alla prestazione di base.
  Resta comunque la facoltà di richiedere anticipatamente rispetto alla maturazione del diritto alla prestazione, il riscatto del restante 50% della posizione per la causale "Cause Diverse"; in tal caso la tassazione definitiva già applicata al riscatto parziale verrà ricalcolata come per la causale "Cause Diverse".
- **In caso di riscatto totale** si potrà richiedere *contestualmente* l'ammontare della posizione nella misura del 50% per la causale "Mobilità" ed il restante 50% per la causale "Cause Diverse". L'erogazione del restante 50% per "Cause Diverse" avverrà il mese immediatamente successivo all'erogazione per "Mobilità".
- **In caso di mancata consegna del modulo,** la posizione individuale maturata è mantenuta presso il Fondo, senza possibilità di contribuzione propria e aziendale, conservando il diritto alla maturazione dei rendimenti del Fondo e la facoltà di determinare autonomamente il momento del riscatto.

MODALITA' DI TASSAZIONE della POSIZIONE INDIVIDUALE

Sotto il profilo fiscale si configurano tre successivi e distinti periodi, cui corrispondono tre differenti regimi fiscali (c.d. *pro rata*) applicabili ciascuno alla contribuzione del periodo di riferimento, come più avanti dettagliatamente indicato:

1. **Periodo da data di iscrizione a 31.12.2000**
2. **Periodo da 01.01.2001 a 31.12.2006**
3. **Periodo da 01.01.2007**

ai fini della determinazione delle aliquote fiscali si considera l'intero ammontare della contribuzione accumulata, al lordo di eventuali anticipazioni già percepite;
sulla base dell'attuale orientamento dell'Agenzia delle Entrate salvo future diverse indicazioni, le somme da tassare sono imputate, fino a capienza, a partire dai montanti più risalenti nel tempo – e dunque ai differenti regimi fiscali vigenti nei distinti periodo interessati.
Per quanto ovvio si precisa che, nel computo dell'importo complessivo erogabile, sono detratte le somme eventualmente già percepite a titolo di anticipazione.

Si distinguono, di seguito le modalità di tassazione previste in funzione dell'esercizio o meno delle opzioni sopra indicate:

IL RISCATTO per "MOBILITA'" (50%)
Applicato al caso A e alla prima parte del caso B

1. **Il montante maturato fino al 31.12.2000** è assoggettato a tassazione separata; per i "vecchi iscritti" si applica l'aliquota del TFR così come determinata dal Datore di Lavoro, per i "nuovi iscritti" si applica l'aliquota media IRPEF come specificata al successivo punto 2) prendendo come periodo di riferimento a partire dalla data di iscrizione. In entrambi i casi l'imponibile è al netto della quota corrispondente ai contributi versati dal Lavoratore entro il limite del 4% della retribuzione annua (c.d. contributi esenti), tranne la quota relativa ai rendimenti derivanti dalla gestione finanziaria che è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%.

FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Ente dotato di personalità giuridica - Iscritto all'Albo Fondi Pensione al n° 1643 - Sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 - Codice Fiscale 92042510526

2. **Il montante maturato dall'1.1.2001 al 31.12.2006** è assoggettata a tassazione separata con applicazione della c.d. "aliquota interna", individuata in base al c.d. "reddito di riferimento".
A tale scopo, si considera il montante maturato in tale periodo, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati (cioè i rendimenti), diviso per il numero degli anni di iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e il risultato è moltiplicato per 12.
Per determinare l'imposta dovuta, va applicata l'aliquota media IRPEF, calcolata in base al suddetto "reddito di riferimento", alla base imponibile costituita dal montante maturato dal 2001 al 2006 con l'avvertenza che le voci deducibili devono essere detratte proporzionalmente alla quota di capitale imputata al periodo.
3. **Il montante maturato dall'1.1.2007** è assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta pari attualmente al 15% (aliquota che viene ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali) su l'imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati.
Si precisa che qualora la data di iscrizione sia antecedente al 1° gennaio 2007 gli anni di adesione anteriore a tale lasso di tempo sono considerati fino ad un massimo di 15.

IL RISCATTO per "CAUSE DIVERSE"

Applicato alla seconda parte del caso B e al caso C

1. **Il montante maturato fino al 31.12.2000** è assoggettato a tassazione separata; per i "vecchi iscritti" si applica l'aliquota del TFR così come determinata dal Datore di Lavoro, per i "nuovi iscritti" si applica l'aliquota media IRPEF come specificata al successivo punto 2) prendendo come periodo di riferimento a partire dalla data di iscrizione. In entrambi i casi l'imponibile è al netto della quota corrispondente ai contributi versati dal Lavoratore entro il limite del 4% della retribuzione annua (c.d. contributi esenti), tranne la quota relativa ai rendimenti derivanti dalla gestione finanziaria che è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%.
2. **Il montante maturato dall'1.1.2001 al 31.12.2006** è assoggettata a tassazione ordinaria con applicazione delle aliquote IRPEF e delle relative addizionali, corrispondenti agli scaglioni di reddito di riferimento, vigenti nell'anno di erogazione della prestazione. L'imponibile e l'imposta corrispondente sono riportate nel CUD rilasciato dal sostituto Fondo Pensione e dovranno comunque essere indicate dall'iscritto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state percepite.
La base imponibile è costituita dalla quota parte di montante maturato dal 2001 al 2006, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati (rendimenti), con l'avvertenza che le voci deducibili devono essere detratte proporzionalmente alla quota di capitale imputata al periodo.
3. **Il montante maturato dall'1.1.2007** è assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta pari attualmente al 23% su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati.

ST0527 - ed. 11/20 - step.it